

Specifiche responsabilità cat. B, C e D - Art. 70-quater CCNL 21.05.2018.

Il nuovo CCNL ha innalzato il tetto massimo delle varie indennità senza, tuttavia, modificarne la disciplina di fondo; riportiamo, quindi, le indicazioni operative Aran in merito alle previgenti disposizioni ex art. 17, comma 2, lett. i) ed f), del CCNL dell'1/04/1999, che riteniamo essere ancora valide per quanto previsto dall'art. 70-quinques del nuovo CCNL 21/05/2018:

- 1. nel contratto decentrato integrativo devono essere definiti i criteri e le condizioni per il pagamento dell'incentivo. Spetta, invece, ad altri soggetti (in base alla competenza in merito stabilita dal vigente ordinamento) formalizzare gli atti di incarico (organi politici e dirigenti);*
- 2. è possibile cumulare tra loro i compensi per le specifiche responsabilità di cui alle lett. f) e i) (ora commi 1 e 2), ma solamente in presenza di un'effettiva diversità del titolo (ovvero dell'incarico) in base al quale sono corrisposti; di contro, se gli incarichi coincidono, deve escludersi ogni possibilità di cumulo (come, ad esempio, se ad un dipendente, già titolare di un incarico di responsabilità complessiva per i Servizi Demografici, dovesse essere riconosciuta anche l'indennità di ufficiale di stato civile);*
- 3. la disciplina contrattuale, ai fini della possibile erogazione del compenso di cui all'art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL 1/04/1999 (ora art. 70-quinques, comma 2), non prende in considerazione tutti i lavoratori in servizio nelle diverse aree di attività considerate (ad esempio, tutti gli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico e tutto il personale addetto ai servizi di protezione civile), ma, tra questi, solo quelli ai quali siano affidati formalmente, nell'ambito delle loro attività, particolari compiti di responsabilità.*
- 4. ai sensi della medesima disciplina contrattuale, può essere riconosciuta l'indennità per "ufficiale giudiziario" solo se il dipendente interessato possiede tale qualifica e svolge la corrispondente funzione, che potrebbe essere affidata, come aggiuntiva, ad un lavoratore con profilo di messo notificatore. Pertanto, se il messo notificatore non possiede anche la funzione di "ufficiale giudiziario", non può essere corrisposta l'indennità di cui all'art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL 1/04/1999 (ora art. 70-quinques, comma 2).*

L'art. 68, comma 3, del CCNL 21/05/2018 prevede che la contrattazione integrativa debba destinare ai trattamenti economici di cui al comma 2, lett. a (performance organizzativa), b (performance individuale), c (indennità condizioni di lavoro), d (indennità turno, reperibilità, compensi art. 24, comma 1, CCNL 14/09/2000), e (indennità specifiche responsabilità), f (indennità di funzione e di servizio esterno Polizia Locale) la parte prevalente (almeno il 50%) delle risorse variabili del fondo ex art. 67, comma 3 (con esclusione delle lettere c – risorse specifiche disposizioni di legge, f – risorse destinate ai messi notificatori, g – trattamenti accessori destinati ai dipendenti delle case da gioco), nonché alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse.